

quella del 1866, del 1867, del 1870, del 1873, a quelle del 1887 sulla abolizione delle decime, alla legge stessa del 30 luglio 1890, alle disposizioni per così detti abusi del clero ed alle varie limitazioni di suoi diritti, per non ricordare che le principali, è tutta una serie di atti intesi a deprimere l'organizzazione ecclesiastica e la forza economica della chiesa.

Tolta colla prima di queste leggi la personalità giuridica agli ordini religiosi non attendenti alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degli infermi ed ai capitoli delle chiese collegiate, e ai benefici semplici, i loro beni furono devoluti alla Cassa ecclesiastica. Agli investiti fu liquidato un misero assegno vitalizio, ai patroni laicali accordata la facoltà di vincolare i beni; in posta una quota di annuo concorso.

La legge successiva del 7 luglio 1866 tolse il riconoscimento agli ordini alle corporazioni e congregazioni religiose, ai conservatori e ritiri che importavano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico e furono soppresse le case e gli stabilimenti ad essi appartenenti. I beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse da questa o da leggi precedenti, furono devoluti al Demanio dello Stato.

Con questa legge (art. 25) si istituiva intanto come amministrazione autonoma il Fondo per il culto che succedeva alla abolita Cassa ecclesiastica.

A suo favore si ordinava l'iscrizione di una rendita 5 per cento corrispondente alla rendita accertata dei beni e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta detrazione del 5 per cento per le spese di amministrazione.

Finalmente la legge 15 agosto 1867 toglieva ancora la personalità giuridica ai capitoli delle chiese collegiate, alle chiese ricettizie, ai canonicati e benefici di patronato regio e laicale, alle abbazie e prelature e a tutte le istituzioni con carattere di perpetuità qualificate come fondazioni o legati più per oggetti di culto. Di più questa legge imponeva su tutto il patrimonio ecclesiastico una tassa straordinaria del 30 per cento.

Fu una vera bufera che travolse istituzioni secolari, la cui fondazione si collegava con esigenze della vita religiosa, e si riconnetteva con tutte una trama sapiente di previdenze rivolte al bene del popolo.

Triplice fu lo scopo che nelle relazioni ministeriali e nelle discussioni parlamentari si assegnò a queste leggi; uno scopo economico-sociale, uno scopo finanziario, uno scopo

politico. Scopo economico-sociale quello, si disse, di restituire alla libera circolazione una somma ingente di beni immobili, ponendo fine alla manomorta. Scopo finanziario quello di trarre dalla loro realizzazione sul libero mercato un forte cespite per provvedere alle necessità dell'Erario in quel periodo, per le gravi esigenze delle nostre guerre di riscatto, duramente provato. Scopo politico, finalmente, quello di menomare l'influenza del clero e delle istituzioni ecclesiastiche in conformità di un indirizzo prettamente laico che voleva imprimersi alla vita della nazione novella.

Ma questi provvedimenti, che seguivano ad altri emanati durante i governi provvisori instaurati colla rivoluzione francese, non completamente abrogati dai nuovi regimi della restaurazione e che erano stati oggetto di lunghe e non sempre riuscite trattative colla Santa Sede, venivano ad aggravar singolarmente la condizione del clero in Italia.

Sentì il legislatore il dovere, bensì, di provvedere in qualche modo a lasciare almeno al clero delle parrocchie ed ai vescovi il minimo indispensabile all'esistenza. Anzi durante le stesse discussioni parlamentari svoltesi intorno a quelle leggi, si volle con evidente e facile artificio quasi porre in antitesi il clero secolare e specialmente i parroci, e il clero regolare, dichiarandosi per quello una particolare preferenza.

Senonchè, sebbene la stessa Cassa ecclesiastica si fosse voluta separata e distinta dalla finanza dello Stato e si fosse ad essa imposto tra i suoi fini quello di pagare ai parroci le congrue e i supplementi di congrua, ed al suo successore, il Fondo per il culto; questo onere fosse anche più precisamente assegnato, di volta in volta o con uno o con altro pretesto si veniva poi a sottrarre a questi enti delle cospicue porzioni o di quel patrimonio o di quelle rendite che loro erano state attribuite, per i fini determinati di culto.

Basti per tutti ricordare il fatto che secondo risulta dalla relazione della Commissione di vigilanza sul Fondo per il culto, mentre per le leggi eversive la rendita che avrebbe dovuto essere a questo assegnata ascendeva a lire 43,787,674, equivalente a un capitale nominale di oltre 875 milioni, la rendita che di fatto gli fu consegnata si limitò alla cifra di lire 23,899,221 corrispondente a un capitale di circa 478 milioni; la differenza, circa di 400 milioni, fu lucrata fino da allora dallo Stato.